



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica:

CUCCARO MICHELE, Giudice monocratico

in data 24/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 153/2024 depositato il 05/04/2024

proposto da

Ricorrente_1 - P.IVA_1

elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Vallarsa - Frazione Raossi N. 13 38060 Vallarsa TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 IMU 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 153/2024 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe relativo ad insufficiente versamento IMIS anno d'imposta 2018.

A sostegno dell'impugnazione evidenziava come il valore attribuito dal Comune di Luogo_1 a taluni terreni di proprietà della Fondazione situati in località Luogo_2 fosse del tutto incongruo, non essendo stata tenuta nella dovuta considerazione la circostanza che essi hanno una destinazione a verde pubblico e posseggono un indice di edificabilità infinitesimale (pari a circa 0,0073)

Nella contumacia del convenuto la causa veniva decisa all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Secondo il più recente insegnamento della S.C. "In tema di ICI, l'inclusione di un'area destinata dal piano regolatore generale a "verde attrezzato e spazio per lo sport" non esclude l'oggettivo carattere edificabile della stessa ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla destinazione impressa" (Sez. 5 - , Ordinanza n. 21351 del 26/07/2021).

Nel caso di specie le allegazioni di parte ricorrente circa il bassissimo indice di edificabilità (circa 0,0073) dei terreni di cui è proprietaria sono rimaste prive di confutazione da parte del Comune di Luogo_1, che ha preferito rimanere contumace.

La lamentela della ricorrente riguardo all'eccessività del valore attribuito alle aree in questione appare condivisibile, non aparendo sotto alcun profilo congruo un valore di € 10/mq in relazione a terreni pressoché inedificabili.

Va, pertanto, disposto l'annullamento dell'impugnato avviso d'accertamento.

Nulla in punto spese, dal momento che la ricorrente si è difesa in proprio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Trento, in composizione monocratica, annulla l'impugnato avviso d'accertamento.

Nulla in punto spese.